



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 913

Data di registrazione: 06/05/2022

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHÈ DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO E METALLO

IL SINDACO

Premesso che

- il giorno 06 maggio 2022, alle ore 20.30, si disputerà presso lo Stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce l'ultima partita del campionato di serie B 2021/2022 tra la squadra dell'U.S. Lecce e del Pordenone Calcio;
- dalle indicazioni emerse nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 03/05/2022, del Comitato tecnico del 05/05/2022 e dalla nota del 05/05/2022 acquisita al prot. gen n. 76588/2022 del 06/05/2022 della Questura di Lecce si ravvisa la necessità di emanare apposita ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche nonchè di bevande in bottiglia di vetro e metallo nei luoghi interessati dai possibili festeggiamenti e specificatamente nell'area individuata dall'intera Piazza Mazzini e nelle strade a questa adiacenti.

Ravvisata inoltre la necessità di attuare una più concreta protezione della cittadinanza dal rischio infortuni che potrebbero derivare dall'utilizzo improprio di spray urticanti (tipo al peperoncino) e dall'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi che in presenza di un gran numero di persone può determinare panico generalizzato e non controllabile.

Tenuto conto dell'elevato rischio di infortuni e di incidenti di varia natura, che potrebbero derivare anche dall'eventuale utilizzo di bottiglie e/o lattine di bibite, dal lancio di petardi, botti e fuochi di artificio.

Ritenuto necessario, conseguentemente, adeguare le misure di sicurezza al fine di contrastare eventuali episodi di violenza e facilitare l'attività di prevenzione e di controllo.

Preso atto che in data 06/05/2022 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce così come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125.

Vista la nota della Questura acquisita al prot. 76588/2022 del 06/05/2022;

Visti altresì:

- gli artt. 650, 660 e 703 del C.P.;
- il T.U.L.P.S.;
- l'art. 13 della Legge 689 del 24.11.1981;
- il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015;
- l'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017 che prevede divieto *“per chiunque in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo e non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di: - effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in ogni altro modo; esplodere petardi o gettare/lanciare oggetti accesi”*.

ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che dalle ore 22.00 del giorno 06 maggio 2022 e sino alle ore 03.00 del giorno successivo, *“nell'area individuata dall'intera Piazza Mazzini e nelle strade a questa adducenti”* come da nota della Questura del 05/05/2022 acquisita al prot. gen. n. 76588/2022 del 06/05/2022, sia osservato **il divieto assoluto**:
 - di vendita per asporto e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina;
 - di utilizzo di spray del tipo urticante e/o al peperoncino;
 - di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere;
2. che il divieto di vendita e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina di cui al precedente punto 1. non operi nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
3. che nell'area individuata dall'intera Piazza Mazzini e nelle strade a questa adducenti l'introduzione e/o il consumo di alimenti e bevande siano consentiti esclusivamente con l'utilizzo di contenitori (bottiglie, bicchieri ecc.) tipo PET e/o carta, comunque non di vetro o lattina e sempre privi del tappo di chiusura;

Si ribadisce, altresì, il divieto di utilizzo e lancio di petardi, botti, fuochi d'artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia così come previsto dall'art. 8 del Regolamento della Polizia urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata apposita sanzione amministrativa così come prescritto dal D.Lgs 267/2000 art. 7 bis - da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) - da parte del personale della Polizia Locale e di ogni altro cui spetti.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di Lecce.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)